



Isbn 979-12-5704-048-2 (print)

Isbn 979-12-5704-049-9 (PDF)

Prima edizione: novembre 2025

Copyright: ©2025 Autore/i

eum - Edizioni Università di Macerata

Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 – 62100 Macerata

tel. (39) 733 258 6080

info.ceum@unimc.it

<https://eum.unimc.it>

L'edizione digitale online è pubblicata in Open Access sul sito web eum.unimc.it secondo i termini della licenza internazionale Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 (CC-BY-SA 4.0).

Il presente volume è stato sottoposto a un processo di *double-blind peer review* esterno, con almeno due revisori, secondo i criteri di scientificità previsti dal Regolamento delle eum (art. 3) e dal Protocollo UPI (Coordinamento delle University Press Italiane).

Nomen omen.

Il nome come diritto della
personalità

Riflessioni sparse fra riconoscimenti,
negazioni, mescolanze

a cura di Lina Caraceni

eum

Indice

7 Presentazione

Parte prima. Memoria, conflitti, identità negate e ricostruite

Mariano Cingolani

11 Diritto al nome ed esecuzioni di massa: il contributo delle scienze forensi nella ricostruzione dell'identità delle vittime nell'eccidio delle Fosse Ardeatine

Lucrezia Boari

23 Eccidio delle Fosse Ardeatine: le procedure di identificazione

Parte seconda. Diritti negati, vite vissute. La ricerca del sé e dell'altro nel nome

Paola Nicolini

33 Il nome e la costruzione dell'identità: si cresce solo se “nomi-nati”

Benedetta Rossi

43 “Seconde generazioni” a chi? Chiamare per nome e riconoscere le storie

- Paola Persano
57 Nel nome del padre, nel nome della patria. Per una storia critica dei razzismi
- Natascia Mattucci
65 L'altro nome
- Parte terza. Nel segno del diritto: temi e problemi contemporanei
- Elena Arditò
77 Il diritto al nome nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: un cammino verso la non discriminazione di genere e il riconoscimento della propria identità
- Fabrizio Marongiu Buonaiuti
91 Il diritto al nome tra diritto internazionale privato e libertà di circolazione delle persone nell'Unione europea
- Tiziana Montecchiari
113 Diritto al nome e adozione: questioni controverse
- Laura Vagni
125 Note comparatistiche sulla tutela post-mortem del nome come diritto della personalità
- Tommaso Guerini
145 Anonimato su internet e manipolazione digitale del consenso. Una prospettiva penalistica
- Lina Caraceni
157 “Onomastica e grammatica carceraria”: nomi-etichetta, numeri di matricola e identità offese
- Laura Marchegiani
169 Diritto al nome e segni distintivi dell'impresa
- 183 Autori

“Onomastica e grammatica carceraria”: nomi-etichetta, numeri di matricola e identità offese*

Lina Caraceni

SOMMARIO: 1. Carcere e diritti: una necessaria premessa. – 2. Spazio e tempo dell’espiazione: personalità “co-strette” tra anonimia e omologazione. – 3. “Onomastica penitenziaria”: il dover essere e la mortificante realtà. – 4. Per una “grammatica carceraria” che riconosca le persone.

1. *Carcere e diritti: una necessaria premessa*

È operazione quantomai complessa quella di associare allo *status* di detenuto l’idea di una persona titolare di diritti, perché il lemma diritti evoca quello di libertà, intesa come capacità di un soggetto di agire senza costrizioni o impedimenti, di disporre della propria persona, di autodeterminarsi scegliendo autonomamente i fini e i mezzi per raggiungerli. Tra i due concetti esiste una sorta di simbiosi che fa sì che i primi, i diritti, si “con-fondano” nella seconda, la libertà: quest’ultima è tale nella misura in cui si traduca nell’esercizio dei diritti¹.

Fino a tempi assai recenti nell’ordinamento italiano la persona spogliata

* Il presente lavoro si inserisce nell’ambito del progetto “Innovazione e vulnerabilità: problemi giuridici e tutele” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata (finanziamento MUR, programma: Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027).

¹ Nella nostra Costituzione si parla in proposito di «diritti di libertà», vale a dire dell’insieme di quei valori originari che rappresentano il «solido fondamento di un modello di convivenza

della libertà per ragioni di giustizia è stata considerata priva di diritti e oggetto di un illimitato potere punitivo; una concezione figlia di un archetipo di Stato in cui i cittadini sono soggetti al diritto e non soggetti di diritto, dove “l'apparato” controlla e decide della vita dei singoli. Si tratta di un modello teso ad affermare l'autoritarismo dei bisogni di tutela propri del potere e incarna l'ideale dei moderni sistemi penali che, attraverso l'imprigionamento, puntano ad assoggettare i corpi per dominare le molteplicità umane e controllarne la forza². Coloro che delinquono e che vengono sottoposti alla punizione perdono la loro identità e diventano dei numeri³, reclusi, neutralizzati e completamente assoggettati, affinché espiino la loro colpa in silenzio e senza turbare l'ordine sociale⁴.

Nel comune sentire la considerazione che si ha delle persone incarcerate non è cambiata neanche oggi, dopo l'avvento della Costituzione: i detenuti, nell'immaginario collettivo, non godono degli stessi diritti dei liberi. L'idea radicata, difficile da estirpare, è ancora quella del carcerato malvagio che deve essere sorvegliato e reso inoffensivo, che ha meritato il patimento che subisce, che deve espiare senza sconti e senza pretese la sua colpa; quasi come se il godimento di un diritto fosse ancora una graziosa concessione del sovrano, malgrado la Legge fondamentale abbia radicalmente cambiato i rapporti tra individuo e autorità pure rispetto al potere di punire. L'art. 13 Cost., dichiarando inviolabile la libertà personale, sancisce il principio dell'*habeas corpus*, ovvero la tutela della sfera *de libertate* individuale da arbitrarie ingerenze da parte dell'autorità⁵; ad esso fa da contraltare l'art. 27 comma 3 Cost. che, nell'affermare i principi di umanità («le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità») e di rieducazione (le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato») pone l'accento sul condannato nella sua dimensione umana, come persona cui è destinato un intervento diretto a consentirgli un sia pur graduale recupero alla vita libera e assicura che quanti subiscono il castigo possano godere della dignità che è propria degli esseri umani. La dignità coincide con l'essenza di ogni persona, con un corredo di diritti inalienabili che va garantito e difeso anche quando si è nelle mani dello Stato per espiare

sociale e politica forgiato a misura dell'uomo e dei suoi valori imperituri» (A. Baldassarre, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997, p. 87).

² M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita delle prigioni*, tr. di A. Tarchetti, Torino, 1975, *passim*.

³ Emblematico, in questo senso, quanto prevedeva il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787, recante il *Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena*: l'identificazione dei detenuti attraverso un numero di matricola. Si trattava di una disciplina rimasta in vigore fino alla riforma del 1975 (legge 26 luglio 1975, n. 354). V. *infra*, § 3.

⁴ Per C. Beccaria (*Dei delitti e delle pene*, § XX), non vi è libertà «ogni qual volta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa».

⁵ Per una ricognizione e un approfondimento del tema, cfr. D. Galliani, *Libertà personale e carcere. Percorsi di diritto costituzionale*, Milano, 2025, p. 22 ss.

una condanna. Siamo di fronte ad un valore non bilanciabile e non barattabile con altri interessi pure meritevoli di tutela⁶: la dignità è il limite entro cui è ammesso esercitare il diritto/dovere di punire. E la Corte costituzionale, da tempo, lo ha chiarito in maniera inequivocabile:

la sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la sopprime. Chi si trova in stato di detenzione, pur spogliato di gran parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale⁷.

La legge penitenziaria del 1975, la disciplina che ancora oggi governa l'esecuzione della pena, pur dopo gli innumerevoli "rimaneggiamenti subiti" frutto di altalenanti scelte di politica criminale⁸, conserva questa visione di fondo radicata sull'idea dell'uomo considerato sempre come fine e mai come mezzo. Le limitazioni della libertà personale per ragioni di giustizia non debbono (e non possono) comportare il sacrificio di posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'autorità, poiché «sarebbe estraneo al vigente ordinamento costituzionale che si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti inviolabili», diritti che l'art. 2 Cost. «pone tra i principi fondamentali della Repubblica»⁹.

Nondimeno, una tale spinta ideale ha dovuto fare i conti con la realtà e con un sistema punitivo incentrato essenzialmente sul carcere e su una concezione prettamente retributiva della pena¹⁰ che richiama alla mente la "giustizia vendicatoria", quella per cui si risponde ad un male con un altro male ad esso proporzionato e più è grave l'offesa più duro sarà il castigo¹¹. In un

⁶ Cfr. G. Silvestri, *Prefazione*, in C. Musumeci, A. Pugiotto, *Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo*, Napoli, 2016, p. X, secondo cui la dignità umana «non è una componente del complesso sistema di bilanciamenti tra interessi costituzionalmente protetti, ma è la bilancia medesima, in quanto la riduzione di tutela di un diritto, necessaria talvolta perché non se ne sacrifichi un altro, non può mai intaccare la dignità umana».

⁷ Corte cost., 28 luglio 1993, n. 349.

⁸ Le cicliche tensioni securitarie che si sono avvicendate in cinquant'anni di vita dell'ordinamento penitenziario (basti pensare a tutta la legislazione antimafia iniziata nei primi anni '90 del secolo scorso), associate ad altrettanti ciclici *revirement* garantisti (tra i più significativi interventi in questo senso si ricordano la risalente legge Gozzini, legge 10 ottobre 1986, n. 663, e il più recente d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123) hanno creato una tale e tanto caotica stratificazione normativa da rendere quasi irriconoscibile il modello esecutivo delle origini volto a dare attuazione ai valori costituzionali associati alla pena.

⁹ M. Bortolato, *La tutela dei diritti dei detenuti*, in F. Della Casa, G. Giostra, *Manuale di diritto penitenziario*, Torino, 2025, p. 123.

¹⁰ Per una ricostruzione delle funzioni assegnate alla pena, cfr. E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, 1980, p. 19 ss.

¹¹ Cfr. F. Palazzo, *Crisi del carcere e culture di riforma*, in *Diritto pen. contemporaneo*, 4, 2017, p. 6.

simile scenario a contare sono primariamente gli aspetti custodiali e securitari dell'esecuzione, improntati al controllo delle persone ristrette e alla tendenziale negazione dell'identità individuale, con un sostanziale svilimento del detenuto. Il carcere, ontologicamente e strutturalmente, non assicura ai reclusi pari dignità rispetto ai liberi. La segregazione come risposta univoca al comportamento criminale è un'ingannevole arma a doppio taglio dacché si prefigge di tutelare dei valori attraverso la loro lesione: se, da un lato, mira a difendere interessi elevati al rango di beni giuridici (la vita, la libertà, l'integrità fisica), dall'altro, raggiunge l'obiettivo reputando giusto sacrificare analoghi beni riconducibili al destinatario della punizione¹². In sostanza, la detenzione quale strumento egemone di castigo, intrisa della logica della corrispettività, rischia di rendere vani i richiami costituzionali al valore della persona umana e alla rieducazione¹³.

2. *Spazio e tempo dell'espiazione: personalità "co-strette" tra anonimia e omologazione*

Il carcere, anche in epoca contemporanea e in ordinamenti democratici, resta un'istituzione totale¹⁴, pensato, costruito e vissuto come il luogo della sofferenza espiata in segreto, dove nascondere le miserie umane ed esorcizzare le nostre paure. La topografia penitenziaria lo colloca lontano dalla città, non di rado in luoghi difficili da raggiungere (pensiamo alle isole-carcere), a simboleggiare la rimozione, la netta cesura con la società dei liberi. In questa sorta di straniamento determinato dalla separatezza, dall'allontanamento dal consorzio civile si svela la naturale vocazione del carcere alla degradazione delle persone che lo abitano in perfetta antitesi con gli obiettivi risocializzativi e di recupero prefigurati dalla Costituzione.

¹² Secondo M. Donini, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. e proc. penale*, 3, 2013, p. 1169, la pena è una sanzione negativa, un male nel cui concetto è contenuto quello di perdita di diritti.

¹³ Cfr., volendo, L. Caraceni, *Meno carcere, più sicurezza sociale. L'apparente ossimoro che si cela dietro il finalismo rieducativo della pena*, in *Humanitas*, 1-2, 2020, p. 167.

¹⁴ Con tale locuzione si identifica un ambito sociale chiuso e organizzato in maniera tale da appropriarsi e gestire ogni aspetto della vita di chi è costretto in quello spazio. Il carcere, insieme al manicomio, è uno dei simboli dell'istituzione totale in cui l'autorità ha un potere pressoché illimitato. Gli strumenti di cui si avvale sono l'isolamento, il controllo, l'uso della forza fisica e dei mezzi di contenzione, mentre lo scopo è quello di frantumare l'individualità, rompere la certezza di sé e delle sfere di autogestione della propria vita (corpo, psiche, tempo, spazio) per procedere ad una «ricodificazione dell'esistenza» (M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 257). Per un approfondimento, sia consentito un rinvio a L. Caraceni, *La mappa dei diritti delle persone detenute: distanze siderali tra utopia e realtà*, in R. Bezzi, F. Oggionni (a cura di), *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, Roma, 2021, pp. 113 ss.

È insita nell'idea dell'imprigionamento la negazione dell'identità; lo spazio, il tempo, le condizioni della detenzione tutto è orientato alla perdita del sé o meglio al controllo del sé¹⁵. Cominciamo dallo spazio: i luoghi di detenzione, con le sbarre, i cancelli, gli alti muri, il filo spinato rendono invisibili, estranee – e di conseguenza anonime – le persone che li vivono; anonime e nel contemporaneo tutte uguali, omologate, perché non conta più ciò che sono, ma unicamente il loro *status*: un aggettivo (detenuto) che si fa sostantivo (il detenuto) offuscando le caratteristiche individuali¹⁶. La stessa struttura detentiva, del resto, è ispirata all'anonimato e non assomiglia in nulla agli ambienti che scegliamo di abitare nella nostra quotidianità e che in qualche modo ci rappresentano (le identità si definiscono anche attraverso le connessioni con un determinato *habitat*). Pure se li chiamiamo «locali di soggiorno e di pernottamento» (art. 6 ord. penit.¹⁷), gli spazi dove i detenuti passano gran parte del loro tempo¹⁸ restano delle anguste celle a più posti, con letti a castello, armadietti fissati al pavimento, una sedia e un tavolo quando c'è spazio sufficiente e servizi igienici essenziali (un wc e un lavandino) non sempre separati dal resto dell'ambiente¹⁹, mentre le «aree residenziali» non sono altro che le diverse sezioni in cui vengono «raggruppati per categorie omogenee»²⁰ i detenuti assegnati ad un determinato istituto di pena²¹.

L'omologazione passa altresì attraverso l'immagine del sé che l'istituzione

¹⁵ C.G. De Vito, *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Roma-Bari, 2009, p. XXII.

¹⁶ Del resto un'istituzione totale, come veniamo dicendo, è priva di duttilità, non è flessibile, non ha «la minima capacità di adattamento alla complessità e varietà del reale»: L. Manconi *et al.*, *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Milano, 2015, p. 9.

¹⁷ L'acronimo identifica la legge di ordinamento penitenziario, la n. 354 del 1975.

¹⁸ La permanenza nelle camere di pernottamento può arrivare fino alle venti ore giornaliere, se si escludono le quattro ore d'aria (da passare all'aperto, nelle cc.dd. aree passeggiata) cui hanno diritto *ex art. 10 ord. penit.*

¹⁹ Sulle caratteristiche che dovrebbero avere gli ambienti detentivi, cfr. C. Renoldi, *Commento all'art. 6*, in F. Della Casa, G. Giostra, *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova, 2019, p. 104 ss.

²⁰ Come recita l'art. 14 comma 3 ord. penit. il raggruppamento dei ristretti avviene in riferimento «alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche».

²¹ A tacer d'altro, c'è un aspetto che differenzia gli spazi detentivi da quelli della vita fuori dal carcere, in particolare dagli ambienti domestici: l'assenza di qualunque tipo di riservatezza. Ogni momento passato «dentro le mura» è monitorato, non c'è atto, comportamento che non venga spiato e anche ammettendo che ci si possa sottrarre allo «sguardo inesorabile del guardiano», la coabitazione costretta nelle camere detentive non lascia spazio ad una dimensione riservata della vita. Lo ha riconosciuto del resto anche la Corte di cassazione, secondo cui la cella e gli ambienti penitenziari non possono essere considerati luogo di privata dimora, «non essendo nel «possesso» dei detenuti, ai quali non compete alcuno *ius excludendi alios*», poiché si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria (Cass. pen., 7 giugno 2018, n. 26028, in *C.e.d. Cass.*, rv. 273417-01).

vuole venga restituita: malgrado non sia più imposto di indossare la divisa “a strisce” (storicamente l’umiliante segno dello stigma sociale), l’ordinamento penitenziario, quantomeno sulla carta, prescrive che, salvo eccezioni, i detenuti indossino l’abito fornito dall’amministrazione penitenziaria, «a tinta unita e di foglia decorosa» (art. 7 ord. penit.)²². Dunque, anche in questo “apparire uniformi” (con identici colori e stesso stile) passa la mortificazione dell’identità personale²³, dacché vestiario e oggetti personali «sono in un certo senso la proiezione esterna della propria visione del mondo»²⁴.

Ma veniamo al tempo della pena, perché pure il tempo è determinante nella costruzione dell’identità personale: lo sosteneva Bergson quando affermava che «per un essere cosciente, esistere significa cambiare, cambiare significa maturarsi, maturarsi significa creare indefinitamente se stessi»²⁵. Creare sé stessi richiede tempo; la Costituzione fa propria questa prospettiva diacronica dell’esecuzione penitenziaria, secondo cui la privazione della libertà deve essere il tempo del cambiamento del condannato per attingere i propositi rieducativi che la pena persegue. Ecco allora le opportunità che chi gestisce la carcerazione deve mettere a disposizione: avvalendosi dell’istruzione, della religione, del lavoro, di iniziative culturali, ricreative e sportive, dei legami familiari e sociali (art. 15 ord. penit.), gli organi del trattamento promuovono «un processo di modifica delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale» (art. 1 reg. esec.²⁶). I processi di cambiamento richiedono tempo, soprattutto se riguardano le persone e vanno realizzati tenendo conto dei particolari bisogni di ciascuno, incoraggiando le attitudini e valorizzando le competenze «che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale» (art. 13 comma 1 ord. penit.).

Peccato che l’orologio del carcere non scandisca il tempo dei percorsi di cambiamento individuali, né batta le ore in consonanza con il ritmo della vi-

²² Si tratta di una disposizione che di fatto non viene più applicata e oggi tutti i detenuti sono ammessi ad indossare abiti di loro proprietà. La regola nasce con l’intento di creare, almeno in apparenza, una condizione di uguaglianza tra tutti i ristretti, evitando che pure attraverso l’abito indossato potessero trasparire le diverse estrazioni sociali e le possibilità economiche di ciascuno.

²³ Come ci ricorda E. Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza*, Torino, 1961, pp. 49-50, perdere l’aspetto abituale, gli strumenti e il «corredo per la propria identità» determina una mutilazione della persona.

²⁴ In questi termini, A. Ricci, G. Salerno, *Il carcere in Italia. Inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l’ideologia carceraria*, Torino, 1971, p. 94, secondo cui «l’imposizione che si fa, magari *manu militari*, ad un uomo di vestirsi in modo non rispondente ai suoi desideri, e per di più avulso dal contesto sociale più vasto, costituisce un grave attentato alla sua personalità e un insulto alla sua umanità».

²⁵ H. Bergson, *L’evoluzione creatrice*, (ed. it. a cura di F. Polidori), Milano, 2002, p. 12.

²⁶ Ci si riferisce al regolamento di esecuzione della legge n. 354 del 1975, approvato con d.p.R. 30 giugno 2000, n. 230.

ta²⁷. Anzi, l'orologio del carcere è fermo, con le lancette fissate sulla durata della pena da scontare: emblematico che si ricorra al verbo "scontare" per descrivere il tempo della pena, un verbo che nell'accezione di «detrarre dal costo», di «pagare meno» ci restituisce il minor valore che ha il tempo in carcere. Nonostante si misuri in giorni, mesi ed anni come quello *extra moenia*, non scorre allo stesso modo. Il tempo fuori è un tempo lineare, che avanza, che evolve e segue la direzione degli eventi (personal, social, cultural, tecnico-scientifici, solo per ricordarne alcuni); è un tempo vissuto, compiuto, che raggiunge traguardi. Al contrario, il tempo dentro è un tempo circolare asservito alla logica dell'internamento (è misurato, ma non scorre, non accompagna i cambiamenti), è il tempo sempre uguale, ripetitivo, che atomizza la persona (il tempo "della conta" e della "battitura dei ferri"²⁸, della doccia, del pasto, dei colloqui, delle attività); è il tempo imposto e di perenne attesa (perché avere qualunque cosa in carcere presuppone una "domandina" e il rilascio di un permesso secondo "i tempi" dell'istituzione); è il tempo vuoto dell'assenza, della separazione, dell'asincronia con il fuori; è il tempo incompiuto dell'eterno presente (lo stigma del carcerato), privo della prospettiva diacronica del recupero, della speranza nel futuro.

Da ultimo, ma non per importanza, un accenno alle condizioni di vita negli istituti penali. Fin da subito, dall'ingresso in carcere si assiste ad una sostanziale spersonalizzazione del recluso²⁹: si viene spogliati (letteralmente), perquisiti e privati di tutto ciò che di personale si possiede, anche a simboleggiare il fatto che da quel momento si è nelle mani dell'autorità che eserciterà un controllo totale sulla propria vita. Da lì in poi, i gesti, i comportamenti, anche i più elementari (a che ora svegliarsi o andare a dormire, quando mangiare o fare una doccia, cosa comprare) non saranno frutto di una scelta individuale, di una decisione autonoma, ma di un permesso accordato o negato che mette il ristretto in una condizione di totale dipendenza dall'adulto-autorità³⁰, seguendo un «processo di incapacitazione volto ad indurre una rassegnata minorità»³¹. Anche l'ordine e la disciplina sono gestiti secondo l'equazione ricompensa-punizione: un po' come si fa con i bambini per indurli all'obbedienza.

Se a questo si aggiungono le condizioni di degrado³² e di sovraffollamen-

²⁷ Per una più ampia panoramica sul tema, cfr. R. De Vito, *L'orologio della società e la clessidra del carcere. Riflessioni sul tempo della pena*, in *Quest. giustizia*, 1, 2017, p. 39 ss.

²⁸ Ogni mattina, prima di dare il via alle attività della giornata, la polizia penitenziaria fa una verifica della presenza di tutti i detenuti e subito dopo procede a controllare, percuotendo con un tubo cilindrico, l'integrità delle sbarre delle finestre.

²⁹ T. Padovani, *La pena carceraria*, Pisa, 2014, p. 205.

³⁰ L. Manconi, G. Torrente, *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Roma, 2015, pp. 226 ss.

³¹ G. Giostra, *Si schiude un nuovo orizzonte per l'esecuzione penale? Delega penitenziaria e Stati generali: brevi considerazioni a margine*, in *Questione giustizia*, 2, 2015, p. 64.

³² La maggioranza delle strutture penitenziarie oggi in funzione (189 in tutto) sono vetuste

to³³ in cui sono costretti degli esseri umani già privati di uno spazio e di un tempo riservati³⁴, amputati di dimensioni essenziali della vita come l'affettività e la sessualità, impossibilitati a soddisfare in autonomia i più elementari bisogni³⁵, appare alquanto complessa la realizzazione di scopi, anche minimi, di recupero. Ogni *vulnus* alla dimensione umana del reo che ne offende la dignità ostacola *ipso facto* la funzione risocializzativa della pena, perché diventa impossibile rieducare alla legalità una persona umiliata e spogliata della sua umanità.

3. “Onomastica penitenziaria”³⁶: il dover essere e la mortificante realtà

Il rituale della “svestizione” e della privazione di ciò che si possiede all’ingresso in carcere fino a cinquant’anni fa riguardava anche il nome del detenuto: il regolamento penitenziario del 1931, in vigore fino alla riforma del 1975,

e faticanti, con ambienti detentivi insalubri, spesso privi di luce naturale e dove diventa impossibile rispettare le più elementari condizioni igieniche (non di rado mancano acqua calda, docce funzionanti, servizi igienici opportunamente separati).

³³ Nell’anno in cui ricorre il cinquantenario dell’ordinamento penitenziario, il carcere è tornato a vivere la sua condizione più drammatica: record di presenze anche negli istituti minorili (gli adulti detenuti sono oltre 63.000, con una capienza regolamentare che supera di poco i 47.000 posti, mentre i minorenni superano le 600 presenze); tassi di sovraffollamento che in alcune realtà sono ampiamente sopra il 200%; il 2024 è stato l’*annus horribilis* per i suicidi (triste record di 88 tra i detenuti e 7 tra gli agenti di polizia penitenziaria) e il 2025 si preannuncia altrettanto nefasto; gli eventi critici sono in forte aumento tra proteste, atti di autolesionismo e aggressioni; gli operatori penitenziari, sia per l’area sicurezza che trattamentale, sono in grave sofferenza per la mancanza di personale e la scarsità di risorse economiche da investire nelle attività di intervento rieducativo. I dati sulle presenze negli istituti sono attinti dall’ufficio statistica del Ministero della giustizia (URL: <<https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche>> [ultimo accesso: 15/09/2025]), mentre i numeri dei suicidi si possono leggere nel *Rapporto Antigone di fine anno 2024*, URL: <<https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Reportfine2024.pdf>> [ultimo accesso: 15/09/2025].

³⁴ L’assenza di una dimensione privata della vita in carcere rappresenta il *vulnus* principale alla sfera giuridica del detenuto: l’idea del *panopticon* di Bentham (il carcere a forma circolare che assicura una perfetta, contestuale e continua visibilità dei detenuti da parte di un unico sorvegliante posto al centro della struttura) è emblematica della pervasività del controllo propria dell’istituzione totale: J. Bentham, *Panopticon. Ovvero la casa d’ispezione* (ed. a cura di M. Foucault e M. Perrot), Venezia, 2002, *passim*.

³⁵ Il nostro sistema penitenziario, in anni recenti, è finito sotto la lente d’ingrandimento della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, nel 2013, con una pesante condanna (Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia), ha riconosciuto che nelle patrie galere, a causa del sovraffollamento, vi erano condizioni di detenzione inumane e degradanti, in contrasto con l’art. 3 Conv. eur. dir. uomo.

³⁶ Il termine onomastica viene impiegato in modo improprio e in un’accezione ampia per identificare il processo di “denominazione” – nella lingua del carcere – delle persone, dei luoghi, dei ruoli, dei comportamenti *intra moenia*.

prevedeva che i ristretti in esecuzione di pena non venissero chiamati con il loro nome, ma identificati con un numero di matricola assegnato all'arrivo³⁷. E la perdita del nome «può significare una notevole riduzione del sé»³⁸, trattandosi del segno distintivo per eccellenza, attraverso cui si salvaguarda l'identità, il riconoscimento e il rispetto della «verità personale», la corrispondenza tra proiezione sociale e realtà dell'io³⁹. Un segno distintivo che appartiene a tutti, secondo i valori fondativi della nostra Legge fondamentale, qualunque sia lo *status* giuridico in cui una persona dovesse venire a trovarsi. Ammonisce in tal senso l'art. 3 Cost. che riconosce «la pari dignità sociale» e l'uguaglianza di tutti i cittadini a prescindere, tra le altre cose, dalle «condizioni personali e sociali».

La legge penitenziaria del 1975 fa propri questi insegnamenti già a partire dall'art. 1⁴⁰: l'esecuzione della pena «deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona»; alla «persona privata della libertà»⁴¹ sono riconosciuti e garantiti i diritti fondamentali (comma 3) che non possono essere indebitamente compromessi nemmeno per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno della struttura detentiva (comma 4). Anzi, come afferma la Corte europea dei diritti dell'uomo, quanti sono nelle mani dello Stato per ragioni di giustizia vivono una condizione di grande vulnerabilità che richiede una maggiore attenzione e tutela⁴². Infine, per ciò che qui interessa, il comma 6 dell'art. 1 ord. penit. prescrive che i ristretti vengano «chiamati o indicati con il loro nome», a testimonianza del fatto che non sono più personalità indistinte, omologate da uno *status*, come avveniva sotto il vecchio regolamento degli istituti di pena. L'ordinamento penitenziario ispirato ai valori costituzionali ha inteso assicurare a quanti abitano luoghi di «in-

³⁷ L'art. 78 regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, rubricato «come devono essere chiamati i detenuti» stabiliva che i condannati (quanti erano in esecuzione di pena) fossero chiamati «col numero della loro matricola». Facevano eccezione (e venivano chiamati con il cognome) i condannati minorenni e coloro che dovevano scontare pene brevi o fossero assegnati a istituti di «ri-adattamento sociale».

³⁸ E. Goffman, *Asylums*, cit., p. 48.

³⁹ A. De Cupis, *La verità nel diritto (Osservazioni in margine a un libro recente)*, in *Foro it.*, 4, 1952, p. 223 s. T. Padovani, *La pena carceraria*, Pisa, 2014, p. 206 definisce il nome come «la quintessenza dell'identità personale», tanto che la legge italiana (il d.p.R. 3 novembre 2000, n. 396) consente a chiunque di poter cambiare il proprio cognome (le ragioni non sono specificate; la prassi rivela che vi si ricorre quando mantenerlo causerebbe imbarazzo o metterebbe in ridicolo una persona: ad esempio un cognome buffo o che contenga un insulto, una parolaccia o ancora che ricordi una famiglia o un genitore che gode di cattiva fama).

⁴⁰ L'attuale formulazione della norma è frutto della riforma attuata dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 che ha dato alla previsione normativa una nuova «sistematica» e ha compiuto delle significative scelte lessicali (vedi *infra*, nt. che segue).

⁴¹ La locuzione, adottata dalla riforma del 2018, sostituisce quella di «detenuto» ponendo l'accento sulla sua identità e non sullo *status*, che è momentaneo, transitorio.

⁴² Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia, cit., § 65.

trinseca vulnerabilità» come il carcere⁴³ il diritto al nome, poiché l'anonimia rischia di renderli ancora più fragili. E a conferma di questa diversa attenzione (e rispetto) per la persona, l'art. 70 comma 3 reg. esec. impone che nei rapporti reciproci detenuti e operatori penitenziari usino il «lei»⁴⁴.

La realtà però, per quanti fanno esperienza del carcere, a dispetto di questi altisonanti propositi scritti nella legge, è ben diversa, perché il nome, in verità, non è più il segno distintivo di una persona (temporaneamente *in vinculis*) quanto il marchio perenne dell'autore di reato, del pregiudicato⁴⁵. Un diritto della personalità che tramuta in stigma pure per le persone care, per i familiari, tanto che spesso il detenuto, anche quando è tornato libero, fa fatica ad identificarsi con nome e cognome⁴⁶, volendo impedire che nella percezione sociale del sé, ancora una volta, ci si soffermi su ciò che ha fatto piuttosto che su ciò che è o è diventato (magari anche grazie all'esperienza carceraria).

Le cose non vanno tanto meglio dentro il carcere, perché l'approccio mortificante proprio dell'istituzione totale, pure attraverso i processi di denominazione delle persone, dei ruoli, delle cose e dei comportamenti è capace di spogliare il detenuto della sua dignità. Il nominare a cui si assiste *intra monenia*, innanzitutto, è rivelatore della condizione di sottomissione/dipendenza dei detenuti rispetto all'autorità: il gergo del carcere (che si fa grammatica istituzionale, adottato pure nei documenti e negli atti ufficiali) infantilizza e dersponsabilizza. Come abbiamo accennato in precedenza, ogni gesto, ogni cosa in carcere è il frutto di un permesso accordato o negato e passa attraverso un'istanza, una richiesta che nel linguaggio del carcere diventa “la domandina”. Addirittura, fino a poco tempo fa nei prestampati a disposizione del detenuto per le sue “domandine” era scritto «il detenuto ... prega» e non «chiede», a rimarcare la posizione di soggezione delle persone ristrette, che sottostanno, si inchinano all'autorità e i loro diritti diventano “grazie concessioni”⁴⁷.

L'impiego di diminutivi nell'abecedario penitenziario è cosa quantomai usuale; basta dare uno sguardo alla denominazione di alcuni mestieri per ren-

⁴³ Cfr. Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, *Il diritto al nome*, Quarta relazione al Parlamento, Roma, 26 giugno 2020, p. 11, URL: <<https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/1dc5bb951e7233fb562a55dd793037b.pdf>> [ultimo accesso: 15/09/2025].

⁴⁴ L. Caraceni, *La mappa dei diritti delle persone detenute*, cit., p. 122.

⁴⁵ Preme altresì ricordare che, malgrado non si venga più “chiamati” con un numero di matricola l'ufficio che registra e gestisce le generalità e tutte le informazioni della persona ristretta e al quale ci si rivolge per ogni pratica burocratica si chiama «matricola».

⁴⁶ In genere il cognome è indicato con l'iniziale mentre il nome per esteso, come si ricava dal libro *Io ero il milanese. La storia dei miei errori e della mia rinascita* (Milano, 2023): gli autori (un ex detenuto e un giornalista) sono indicati il primo con nome e iniziale del cognome (Lorenzo S.), mentre il giornalista per esteso (Mauro Pescio).

⁴⁷ Cfr. P. Bronzo, *Le parole del carcere*, in M. Marchetti, P. Pisocco, A. Punzi, *Liber/Liberi. Libri, carte e parole nella realtà carceraria*, Sapienza Università editrice, 2024, p. 64.

dersene conto: «scopino» è l'addetto alle pulizie, «spesino» è chi si occupa degli acquisti dei detenuti, «stagnino» è l'idraulico. In altre situazioni il lessico penitenziario è impiegato in un'accezione che tende a denigrare, ridicolizzare il detenuto o a descriverne la condizione di precarietà (con vocaboli coniugati al participio presente): il «piantone» è l'assistente alla persona⁴⁸, mentre la «dama di compagnia» è il compagno di socialità⁴⁹; se si vuole indicare il «lavorante» (non lavoratore) addetto alle produzioni penitenziarie si usa il termine «camoscio» (dal nome del colore della tuta indossata), mentre per indicare il compagno di cella si usa la parola «concellante». Si tratta di un glossario distante da quello utilizzato fuori dal carcere che, anzi, accentua la marginalità in cui sono “co-strette” le persone private della libertà, amplificando la frattura col mondo libero, in controtendenza rispetto ai desiderata della Costituzione⁵⁰. Consapevole di ciò l'amministrazione penitenziaria qualche anno fa, anche sulla scorta delle indicazioni provenienti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti⁵¹ e dal tavolo 2 degli Stati generali dell'esecuzione penale⁵², ha diramato una circolare per correggere talune denominazioni in uso in ambito penitenziario che «non sono rispettose delle persone detenute», oltre a determinare «errate considerazioni» e ad essere «utilizzate con accezione negativa»⁵³. Perché l'onomastica e la grammatica penitenziaria vanno in senso inverso rispetto agli obiettivi perseguiti attraverso la pena: più che ricostruire l'identità della persona detenuta, essenziale per il suo reinserimento e per ridurre (se non eliminare) il rischio che torni nuovamente a delinquere, accentuano quel processo di “spoliazione del sé” proprio delle istituzioni totali nemico della rieducazione e di una conseguente sicurezza sociale.

⁴⁸ La locuzione indica il detenuto a cui è affidato il compito di provvedere ai bisogni di compagni malati, disabili o comunque in difficoltà.

⁴⁹ Una declinazione al femminile di relazioni che si instaurano in un contesto prettamente maschile (il carcere è pensato e regolato per gli uomini che sono un po' più del 95% della popolazione detenuta complessiva).

⁵⁰ In un interessante studio sulle parole del lavoro penitenziario (e non solo), A. Valente, *Gergo carcerario per un lavoro fatto e parlato*, in <<https://www.informazionesenzafiltro.it/gergo-carcерario-per-un-lavoro-fatto-e-parlato>> [ultimo accesso: 15/09/2025], parla del carcere come «logosfera che distorce il tempo, annienta le esperienze, e acuisce la frattura forse inevitabile con la vita libera».

⁵¹ Si tratta dell'organismo del Consiglio d'Europa che, attraverso visite ispettive periodiche, controlla il rispetto della *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti* (adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987) nei paesi che l'hanno sottoscritta.

⁵² La relazione finale del tavolo 2 dedicato a *Vita detentiva. Responsabilizzazione del detenuto, circuiti e sicurezza* è disponibile all'URL <https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1.page> [ultimo accesso: 15/09/2025].

⁵³ Circolare D.A.P. (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) n. 0112426 del 31 marzo 2017.

4. *Per una grammatica carceraria che riconosca le persone*

Il processo di denominazione che associamo al mondo del carcere deve radicalmente cambiare, nell'atteggiamento culturale tanto dei liberi che dei ristretti, se si vuole inverare il «volto costituzionale della pena». È essenziale andare verso un'esecuzione penale che rispetti le persone, che le avvicini più che allontanarle, che ristabilisca una relazione di fiducia, di riconoscimento, che rimetta in comunicazione il dentro con il fuori. È necessario immaginare un sistema punitivo che adotti soluzioni individualizzate, che promuovano la persona liberandola dalla soggezione, che tengano conto dei suoi bisogni, ma anche delle sue aspirazioni e dei suoi diritti.

L'obiettivo del recupero impone di ripensare l'esecuzione penitenziaria come un sistema aperto, inclusivo, una sorta di percorso lungo il quale il detenuto è stimolato a riconquistare un proprio ruolo, ad acquisire gli strumenti per sviluppare la capacità di apprezzare e rispettare i beni, i valori attorno ai quali si riconosce la comunità, di cui è un componente imprescindibile⁵⁴.

In definitiva, è necessario reinsaldare quelle relazioni che il reato inevitabilmente recide: è il solo modo per consentire ai detenuti di sviluppare dei legami reali, di riappropriarsi di una identità che li riporti al centro dell'interesse collettivo. E anche la grammatica penitenziaria deve fare la sua parte: deve guidare i ristretti nella ricostruzione della consapevolezza del sé e dell'essere parte di una comunità, nel vedersi riconosciuti e rispettati, nel riconoscere e rispettare, nel poter credere in una possibilità di futuro: perché un carcere che incapacita, che mortifica le identità inchiodandole al fatto commesso, che riduce alla servile obbedienza al massimo può aspirare ad avere dei buoni detenuti⁵⁵, non certo dei bravi cittadini.

⁵⁴ L. Caraceni, *Meno carcere più sicurezza*, cit., p. 172.

⁵⁵ P. Bronzo, *Le parole del carcere*, cit., p. 66.